

SCUOLA DI PSICOLOGIA CORSO DI LAUREA IN

Techniques and Methods in Psychological Science

REGOLAMENTO DELLA PROVA FINALE

Articolo 1

Oggetto

Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo, con il Regolamento delle Scuole di Ateneo e con il Regolamento Didattico del Corso di studio in Techniques and Methods in Psychological Science, disciplina l'organizzazione delle prove finali e delle sedute di laurea per quanto non definito dai predetti regolamenti.

Articolo 2

Descrizione della prova finale per la laurea

Alla prova finale vengono assegnati 5 crediti sui 180 del percorso formativo; ad essi corrisponde un carico di lavoro di 125 ore. La prova consiste nella presentazione e discussione (si veda art. 5 del Regolamento Didattico del Corso di studio):

- a) di una relazione sull'attività effettuata durante il tirocinio svolto - sotto la supervisione di un/a docente di riferimento - presso industrie, aziende o enti esterni, sulla base di apposite convenzioni, oppure presso un laboratorio di ricerca dell'Università degli Studi di Padova o di altri enti pubblici o privati di ricerca;
- b) di un progetto, comprendente di norma una parte sperimentale e di laboratorio, sviluppato sotto la supervisione di un/a docente di riferimento;
- c) di un elaborato finale su argomenti connessi con insegnamenti del piano di studi, assegnata da un/a docente di riferimento.

Nella realizzazione, presentazione e discussione dell'elaborato deve essere garantita la messa in atto di tutte le procedure che garantiscano l'adeguatezza sul piano etico/deontologico del lavoro secondo le attuali norme di riferimento.

L'elaborato può riguardare anche discipline non psicologiche presenti nei Corsi di studio coordinati dalla Scuola di Psicologia; può anche essere una parte (che abbia comunque un senso compiuto in sé) di una ricerca condotta da un gruppo di studenti/esse supervisionati/e dallo/a stesso/a docente di riferimento su un medesimo argomento.

L'elaborato dovrà essere scritto e discusso in lingua inglese. In questo caso andrà predisposto anche un breve riassunto in lingua italiana (art. 5, comma 4 del Regolamento Didattico del Corso di studio).

Articolo 3

Provvedimenti antiplagio, antifrode e per la riservatezza

È stretto dovere dello/a studente/ssa svolgere la tesi attraverso la propria personale applicazione al tema prescelto, nel rispetto delle norme che regolano il diritto d'autore e la proprietà delle opere d'ingegno (art. 28, comma 1 lettera h) del Regolamento delle Carriere delle Studentesse e degli Studenti). Si ricorda che presentare come propri lavori in tutto o in parte copiati costituisce reato (legge n. 475/1925 modificata nel 1999). I testi e i siti internet, individuati in modo autonomo o suggeriti dal/la docente, come basi bibliografiche dell'elaborato finale devono sempre essere adeguatamente citati, anche se presentati sotto forma di riassunto.

Articolo 4

La Commissione Prove Finali della Scuola di Psicologia

È istituita la Commissione Prove Finali della Scuola di Psicologia. Tale Commissione è composta di tre membri appartenenti ai tre Dipartimenti (DPG, DPSS, FISPPA) a cui afferiscono i Corsi di studio coordinati dalla Scuola di Psicologia. I membri della Commissione sono nominati dal Consiglio della Scuola su proposta dei Dipartimenti interessati. La Commissione svolge le seguenti funzioni: coordina le procedure di assegnazione del/la docente di riferimento della prova finale, forma le Commissioni di esami di laurea, monitora l'andamento delle procedure di cui sopra e avanza proposte per il miglioramento delle medesime. Nello svolgimento dei propri compiti la Commissione si avvale della collaborazione della Segreteria Didattica della Scuola di Psicologia. La Commissione resta in carica tre anni, o comunque fino al termine del mandato del/la Presidente del Consiglio della Scuola.

Articolo 5

Docenti di riferimento della prova finale

Possono svolgere il ruolo di docenti di riferimento della prova finale:

- Professori/sse e ricercatori/trici afferenti ai Corsi di studio coordinati dalla Scuola di Psicologia;
- Professori/sse e ricercatori/trici di altri Dipartimenti/Atenei con responsabilità di insegnamento nei Corsi di studio coordinati dalla Scuola di Psicologia;
- titolari di contratto di insegnamento (fino alla scadenza del contratto); per questi docenti il numero massimo di laureandi/e è fissato a due per ogni anno di contratto.

I/le docenti titolari di contratto per attività integrativa non possono svolgere il ruolo di docenti di riferimento delle prove finali.

Nell'attività di supervisione, i/le docenti di riferimento della prova finale possono avvalersi della collaborazione di correlatori/trici interni/e ed esterni/e all'Università, fino ad un massimo di due. La responsabilità dello svolgimento dell'elaborato è comunque del/la docente di riferimento della prova finale che ne risponde in sede di presentazione e discussione dell'elaborato finale. I nominativi dei/delle correlatori/trici possono comparire sul frontespizio dell'elaborato.

Articolo 6

La Commissione di laurea

Per le prove finali del Corso di studio, il/la Direttore/Direttrice di Dipartimento a cui afferisce il Corso stesso, nomina una o più Commissioni di laurea costituite di almeno 5 docenti, più due supplenti, fra i/le quali viene designato/a un/a Presidente (art. 13, comma 1 del Regolamento didattico di Ateneo). Il/La Presidente deve essere un/a professore/ssa (di prima o di seconda fascia) individuato/a tra i docenti dell'Ateneo.

I/le docenti che compongono la Commissione di laurea possono essere professori/esse di prima e seconda fascia o ricercatori/trici. I/le professori/esse a contratto e gli/le eventuali correlatori/trici esterni/e possono partecipare alla Commissione di laurea limitatamente alla discussione degli elaborati in cui sono coinvolti/e.

La Commissione prove finali della Scuola di Psicologia (di cui all'art. 4 del presente Regolamento) provvede ad individuare, all'interno della Commissione di laurea, un/a secondo/a relatore/trice per ogni candidato/a.

I/le docenti che hanno concluso il loro servizio presso l'Ateneo di Padova (per scadenza del contratto, pensionamento o trasferimento) non possono approvare i titoli degli elaborati finali (via Uniweb) (se la scadenza per la presentazione della domanda di laurea da parte degli/delle studenti/esse è successiva alla data di cessazione del servizio), né approvare gli elaborati finali (via uniweb). Tali docenti dovranno individuare un/a collega strutturato/a che assumerà a tutti gli effetti il loro ruolo di docente di riferimento della prova finale. Possono invece comparire come correlatori/trici esterni/e (sul frontespizio degli elaborati finali) e in tale veste possono partecipare alle sedute delle Commissioni di laurea limitatamente alla discussione degli elaborati in cui sono coinvolti/e. In caso di mancanza di disponibilità di altri docenti ad assumere il ruolo di relatore/trice, la Commissione prove finali provvederà ad assegnare d'ufficio il laureando/a ad altro/a docente di uno dei Corsi di studio coordinati dalla Scuola di Psicologia sulla base dell'area disciplinare di competenza e del numero di laureandi/e già in carico al/la docente.

Articolo 7

Sessioni di laurea triennale

Per lo svolgimento delle lauree sono fissate sessioni opportunamente distribuite nell'arco dell'anno accademico, all'interno dei periodi fissati dal calendario accademico.

Prima dell'inizio di ogni anno accademico vengono comunicate le date dei periodi previsti per l'anno accademico imminente, consultabili sul sito della Scuola di Psicologia (www.psicologia.unipd.it).

Per tali periodi, tutti/e i/le docenti dei Corsi di studio coordinati dalla Scuola di Psicologia sono ritenuti/e a disposizione per la partecipazione alle Commissioni di laurea. I/le docenti, tuttavia, sono tenuti/e a confermare di volta in volta la propria disponibilità alla Segreteria Didattica della Scuola, nei modi e nei termini indicati. In caso di non risposta alla richiesta di conferma della disponibilità entro i termini stabiliti, il/la docente potrà essere assegnato/a d'ufficio ad una o più Commissioni di laurea.

In caso di indisponibilità a partecipare alla seduta della Commissione di laurea da parte di un/a docente già designato/a, il/la docente deve collaborare attivamente affinché la sostituzione vada a buon fine. Dunque, il/la docente deve contattare il/la primo/a o il/la secondo/a supplente e, avuta conferma della disponibilità del/la supplente, comunicare alla Segreteria didattica della Scuola e al/la Presidente della Commissione la sostituzione.

I/le laureandi/e devono consegnare la documentazione necessaria per laurearsi, nei termini e nei modi stabiliti all'inizio di ogni anno accademico e illustrati nello scadenziario delle sessioni di laurea reperibile sul sito della Scuola di Psicologia.

Il calendario delle sedute delle Commissioni deve essere reso noto almeno 8 giorni prima dell'inizio delle sedute stesse.

Dopo la pubblicazione del calendario delle sedute di laurea il/la laureando/a deve contattare, entro 3 giorni, il/la secondo/a relatore che gli/le è stato assegnato.

Articolo 8

Criteri di valutazione

La prova finale si intende superata quando il/la candidato/a abbia ottenuto una votazione di almeno sessantasei centodecimi (art. 12 comma 8 del Regolamento Didattico di Ateneo).

Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi ed è così formato (art. 6, comma 2 del Regolamento Didattico del Corso di studio):

a) dalla media ponderata (MP) dei voti (*vi*) degli esami di cui all'art. 4, comma 1 del Regolamento Didattico del Corso di studio, pesati per i relativi crediti (*ci*), e rapportata ai centodecimi secondo la formula seguente:

$$MP = (\sum_i v_i c_i) / 110/30$$

b) alla media dei voti vanno aggiunti 0.50 punti per ogni lode conseguita (delibera del Consiglio di Facoltà di Psicologia del 26 ottobre 2005), fino ad un massimo di 2 punti;

c) agli studenti/le studentesse che sostengono la prova finale entro il terzo anno di iscrizione regolare al Corso di studio, e comunque entro tre anni dalla prima immatricolazione ad un Corso di laurea triennale coordinato dalla Scuola di Psicologia, senza riconoscimento di crediti da carriere pregresse, il punteggio finale viene aumentato di 2 punti.

d) alla somma della media ponderata e degli eventuali bonus per lodi e regolarità della carriera (di cui ai punti b e c) va aggiunto l'incremento/decremento di voto, pure espresso in centodecimi (fino ad un massimo di 4 punti), conseguito nella prova finale;

I criteri di cui ai punti b), c) e d) devono essere deliberati dal Dipartimento di riferimento su proposta del Consiglio del Corso di studio.

Qualora il/la candidato/a abbia ottenuto o superato il voto massimo può essere attribuita la lode (art. 12, comma 8 del Regolamento Didattico di Ateneo e art. 6, comma 2 del Regolamento Didattico del Corso di studio). La lode è attribuita all'unanimità.

È possibile conseguire la laurea anche in un tempo minore della durata normale del Corso di studio (tre anni) (art. 6, comma 4 del Regolamento Didattico del Corso di studio).

Articolo 9

La proclamazione

La proclamazione avviene subito dopo la discussione e la valutazione dell'elaborato finale da parte della Commissione di laurea. Il titolo è conseguito dal/la laureando/a nella data in cui si svolge la seduta di laurea e la proclamazione.

Articolo 10

Norme transitorie

Il presente regolamento entra in vigore a partire dal Terzo Periodo B di laurea dell'a.a.2024/2025 e si applica, per quanto compatibile, alle coorti precedenti.